

Roma, 20 gennaio 2021

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Circolare INPS n. 2/2021. Chiarimenti sulla fruizione dei congedi straordinari.***Care colleghe e cari colleghi,*

vi inviamo, in allegato, la circolare Inps n. 2/2021 che fornisce chiarimenti in merito ai congedi fruibili alla luce delle modifiche introdotte dalla recente disciplina emergenziale.

L'art. 21-bis del D.l. 104/2020 (cd. Decreto Agosto), che prevedeva il congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti durante il periodo di quarantena obbligatoria per contatti scolastici del figlio convivente minore di anni 16, ha cessato la sua vigenza il 31 dicembre 2020. **Ad oggi, l'unica ipotesi di congedo fruibile è disciplinata dall'art. 22-bis della l. 176/2020 (legge di conversione del Decreto Ristori) nei casi di sospensione dell'attività didattica in presenza limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto** (cd. zone rosse individuate con ordinanze del Ministro della salute ai sensi dell'art. 3 del Dpcm 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis della l. 176/2020).

Nello specifico, l'art. 22-bis comma 1 permette ai genitori lavoratori dipendenti, anche non conviventi con il figlio, di utilizzare un congedo indennizzato al 50% della retribuzione per astenersi dal lavoro, durante tutto o parte del periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza per le sole classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle cosiddette zone rosse. Si precisa che possono fruirne soltanto i lavoratori la cui prestazione non possa essere svolta in modalità agile.

L'art. 22-bis comma 3, prevede una tutela rafforzata per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, comma 1, l. 104/1992) consentendo la fruizione del congedo durante la sospensione dell'attività didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale. Tale beneficio si configura come una misura a valenza nazionale ed è pertanto riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza. La fruizione del congedo è compatibile nei casi in cui l'altro genitore stia fruendo del medesimo istituto per prestare assistenza ad altro figlio di entrambi i genitori, così come nel caso in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, di diverse misure di sostegno: i permessi di cui



all'art. 33, comma 3, della l. 104/1992, il prolungamento del congedo parentale o il congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001.

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli

All_Circolare INPS n. 2/2021